



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,  
SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 22/05/2020*

*Numero Registro Dipartimento: 1905*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5782 del 26/05/2020**

**OGGETTO: ART. 40 L.R.18/85. RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA. ENTE DI FORMAZIONE  
A.D.A.P. SRL UNIPERSONALE..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 215 del 13/06/2016, con la quale è stato istituito il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- il D.D.G. n. 11879 del 10/10/2016, con il quale sono stati approvati i contenuti descrittivi delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, i quali *"...omissis.. costituiscono il riferimento unico per le qualificazioni professionali rilasciate sul territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.....omissis....."*;
- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016, con il quale sono stati approvati gli standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi.
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 "D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- la D.G.R. n. 331 del 28.07.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 63 del 15.02.2019;
- le Deliberazioni nn. 512 - 513 entrambe del 31/10/2019, con cui la Giunta regionale, in attuazione della nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. ha provveduto all'assegnazione d'ufficio dei Dirigenti nei vari Dipartimenti regionali;
- il D.D.G. n. 14003 del 13.11.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi nei vari Settori del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali", ai Dirigenti individuati dalle DD.G.R. nn. 512 e 513 entrambe del 31/10/2019, incaricando per il Settore n. 2 "Formazione e Istruzione Professionale- Accreditamento-Servizi Ispettivi", l'Avv. Antonietta Trotta;
- la Delibera Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: Individuazione Dirigenti Generali Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell' Autorita' di Audit, della Stazione Unica Appaltante;
- il D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

**PRESO ATTO CHE**, per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015 di cui in premessa, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all' art. 40 della L.R.18/85.

**CONSIDERATA** l'istanza presentata dall'Ente di formazione "A.D.A.P." SRL UNIPERSONALE con sede legale in Cosenza via Reggio Calabria n° 12, *giusta nota prot. Siar 65071 del 14/02/2020*, diretta ad ottenere il riconoscimento di n. 2 (*due*) edizioni di un corso libero per "Tecnico dell'animazione socio-educativa";

**RILEVATO CHE** alla stregua dell'istruttoria compiuta, che si ratifica con la sottoscrizione in calce al presente decreto, si è preliminarmente accertato che:

- la figura professionale denominata "Tecnico dell'animazione socio-educativa", "*codificata con il n. 429*", è regolarmente inserita nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, approvato con D.D.G. n.11879 del 10/10/2016;
- il progetto formativo, finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale di livello 4EQF, è conforme ai contenuti descrittivi richiesti per tale figura professionale, di cui al richiamato D.D.G. 11879/2016;
- lo standard generale di erogazione del progetto formativo è adeguato ai parametri stabiliti dal D.D.G. n.14526/2016, relativamente ai requisiti minimi d'ingresso, alla durata, alla ripartizione del monte ore e alle caratteristiche minime delle professionalità riferite alle corrispondenti tipologie previste dal Repertorio regionale, gruppo livello B (Tecnico);
- dal progetto presentato dall'ente formativo, il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a carico totale dei partecipanti e che, per l'iniziativa medesima, non sono previsti finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;
- l'ente formativo accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate dalla stessa;
- dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente in possesso delle necessarie professionalità per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

**ATTESO CHE:**

• è fatto obbligo all'ente formativo di trasmettere al competente Settore, entro dieci giorni precedenti l'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata, anticipando la stessa a mezzo Pec:

1. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che l'attuazione del corso verrà svolta presso la *sede operativa dell'Agenzia Formativa "A.D.A.P. srl Unipersonale" di Catanzaro in Via Lucrezia della Valle snc* con l'indicazione del numero degli iscritti e le ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse ai sensi dell' art. 40 della L.R. 18/85, ovvero in regime di convenzione riguardo alla capacità ricettiva (n. 14 allievi), alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;
2. elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali dei medesimi allievi;
3. calendario didattico;
4. denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
5. la relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
6. registro d'aula per la vidimazione di rito;

• è fatto obbligo, altresì, all'Agenzia Formativa "A.D.A.P. srl Unipersonale" di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore Formazione e, con separata nota anche al Settore "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti", le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- trasmettere, altresì, al Settore Formazione, i dati relativi al monitoraggio fisico-procedurale, secondo apposito modello che verrà inoltrato all'agenzia subito dopo l'avvio dell'attività formativa *de qua*;

- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da parte degli allievi stranieri, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo, attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

**DATO ATTO CHE:**

- è facoltà dell'agenzia formativa, previo rispetto del numero massimo di allievi previsti e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo autorizzato, di ammettere nuovi allievi, mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo, nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne dispone il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
- a conclusione dell'iter formativo, l'Amministrazione Regionale rilascerà ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% del monte ore/corso, previo esame finale da svolgersi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85, l'Attestato di Qualifica Professionale per "Tecnico dell'animazione socio-educativa", valido su tutto il territorio nazionale;
- che la nomina della Commissione dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";
- il finanziamento per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e, pertanto, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere per l'Ente Gestore, né per terzi, diritto alcuno al riconoscimento di contributi e finanziamenti regionali, ovvero da parte di altri enti pubblici.

**ACCERTATO:**

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell'attività formativa proposta, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata, nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall'Ente di formazione laddove si afferma, tra l'altro, che solo il dichiarante
- *ha riportato sentenza di applicazione pena ex art. 444 e 445 c.p.p. irrevocabile il 01.02.2002 dal Tribunale di Cosenza e, che il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, 2° comma del c.p.p., e che lo stesso rappresentante legale nonché i componenti degli organi collegiali della Agenzia Formativa rappresentata, non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *non ha e non hanno commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall'Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;*
- *non è e non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*
- che il rappresentante legale del soggetto attuatore ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012;
- che dall'istruttoria compiuta, il responsabile del procedimento puntualizza che è in atti, presso gli Uffici del Settore, il certificato B.D.N.A. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. Del 6 settembre 2011 n. 159, PR\_CSUTG Ingresso\_0105586\_20191121, dove risulta che a carico del Sig. Perri Giuseppe e, dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.LGS. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

**ACCERTATA**, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata dall'ente di formazione:

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
- l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attività formativa che l'agenzia si propone di realizzare.

**DISPOSTO CHE** il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

**VISTA** l'attestazione di regolarità procedurale del Responsabile del procedimento che, alla luce dell'istruttoria compiuta in atti, ha constatato la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

### **DECRETA**

per le ragioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte;

**DI RICONOSCERE** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa "A.D.A.P. srl Unipersonale" Sede Legale in Cosenza Via Reggio Calabria n° 12 - Sede Formativa in Catanzaro Via Lucrezia della Valle snc, in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

**DI AUTORIZZARE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, l'Agenzia Formativa "A.D.A.P. srl Unipersonale" Sede Legale in Cosenza Via Reggio Calabria n° 12 - Sede Formativa in Catanzaro Via Lucrezia della Valle snc., C.F/partita IVA 02794640785, a svolgere l'attività formativa (n° 2 Edizioni) per "Tecnico dell'animazione socio educativa" secondo i seguenti parametri:

- Denominazione Figura: "Tecnico dell'animazione socio-educativa";
- Livello 4 EQF;
- Settore di riferimento: Servizi sociosanitari;
- Ambito di Attività: Produzione di beni e servizi;
- Livello di complessità: Gruppo livello B;
- Sede formativa: Via Lucrezia della Valle snc, di Catanzaro;
- Numero massimo di allievi: 14;
- Monte ore globale di frequenza: Ore 500, di cui 125 di stage;
- Onere Allievo (*rectius:retta*) massimo ammissibile Euro 4.200,00 (*quattromiladuecento/00 x 500 ore*) comprensivo d'IVA;
- Requisiti minimi d'ingresso: Titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento;
- Caratteristiche minime delle risorse professionali: Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali devono essere erogate da esperti del mondo del lavoro: con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento; oppure con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;

**DI DARE ATTO** che in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è in atti d'ufficio il certificato BDNA con PR\_CSUTG Ingresso\_0105586\_20191121, dove risulta che a carico del Sig. Perri Giuseppe e, dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.LGS. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

**DI FARE OBBLIGO** all'Ente di formazione di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata nella parte in narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

**DI STABILIRE** che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

**DI REVOCARE**, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevi, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di accertate irregolarità attinenti lo svolgimento dell'attività;

**DI PUNTUALIZZARE** che l'avvio dell'attività formativa per le edizioni successive alla prima, rimane subordinata a parere autorizzativo in capo a questo Settore 2, sulla scorta di distinta istanza prodotta in forma di legge dall'Agenzia Formativa "A.D.A.P. srl Unipersonale", e corredata, oltre che dalla consueta documentazione di rito, anche di apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il mantenimento delle condizioni oggettive e soggettive preordinate al rilascio del presente atto;

**DI NOTIFICARE**, a cura del RUP, il presente atto all'Agenzia Formativa "A.D.A.P." SRL Unipersonale" di Cosenza nonché al Settore 2 "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti";

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679";

**DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BELGIO MATTEO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TROTTA ANTONIETTA**

(con firma digitale)